

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale denominata PADANIA ACQUE S.p.A..

La società opera in affidamento diretto, quale gestore unico del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona (come da contratto di servizio) garantendo l'unitarietà della gestione del servizio pubblico sopracitato.

2. Ai sensi della normativa vigente la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci che affidano il Servizio Idrico Integrato. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico Socio che affida per il tramite del sopracitato Ufficio d'Ambito il Servizio Idrico Integrato effettua sulla società il controllo strategico, di bilancio

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

preventivo e consuntivo, nonché controlli infrannuali sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche competenze.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede in Cremona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;

- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;

- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;

- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;

- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.

- La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese,

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo.

*TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI - SOCI -
TRASFERIMENTI - PRELAZIONE*

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 33.695.163,32 (trentatremilioniseicentonovantacinquemilacentosessantatre/32) diviso in numero 64.798.391 (sessantaquattromilionisettescentonovantottomilatrecentonovantuno) azioni ordinarie del valore

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

nominale di 0,52 (zero/52) euro ciascuna.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del [____]-
approvando il progetto di fusione per incorporazione di
"Padania Acque Gestione S.p.A." - ha deliberato -
subordinatamente al perfezionamento della detta fusione - un
aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione degli azionisti, per massimi €
1.590.243,20 (unmilione cinquecento novanta mila duecento quaranta
tre/20, mediante l'emissione di massime n. 3.058.160
(tre milioni cinquantotto mila cento sessanta) azioni, aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire
in sottoscrizione ai soggetti titolari (in forza degli atti in
autentica notaio Francesco Scali del 25/11/2013 rep. n.
3949/2395 e del 23/12/2013 rep. n. 4024/2439) delle opzioni
contrattuali di acquisto e riacquisto delle azioni proprie di
"Padania Acque Gestione S.p.A." annullate per effetto della
fusione. Il termine entro il quale dare esecuzione all'aumento
di capitale, deliberato in via scindibile, è fissato al
25/11/2016.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, con
deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti
in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti
consentiti dalla legge.

3. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il
diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c..

4. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c..

ARTICOLO 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI

1. Versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 9 - SOCI

1. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo - gestionale riferibile alla normativa speciale, gli azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti locali della Provincia di Cremona.

ARTICOLO 10 - ADESIONE - DOMICILIO

1. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dall'assemblea dei soci anche se anteriori all'acquisto di detta qualità. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI - PRELAZIONE

1. *Le azioni sono nominative e trasferibili soltanto a enti locali della Provincia di Cremona. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente non ha effetto nei confronti della società e non può essere annotato sul libro dei soci.*

2. *Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.*

3. *Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.*

A. *Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni di cui trattasi, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

esercitato il diritto di prelazione.

C. Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c..

D. Nel caso in cui la medesima comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni esposte nella comunicazione predetta.

E. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..

F. Il Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, il Consiglio di Amministrazione, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni contenute nei sopra citati commi si

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società.

TITOLO III - DIRITTI DEI SOCI - COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO - ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12 - DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, presuppone e comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo ai sensi di legge.

2. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito del territorio di competenza degli azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del presente statuto.

3. Il controllo analogo è esercitato anche per il tramite dell'attività del Comitato di indirizzo e controllo istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società .

4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo e controllo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e negli statuti delle predette società.

ARTICOLO 13 - COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO: NOMINA, COMPOSIZIONE, SEDE

1. *Il Comitato di indirizzo e controllo è composto da 11 membri, scelti tra gli Amministratori degli enti locali azionisti della società in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale e demografica ed ai soci con minori azioni.*

2. *I componenti sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti; sei su undici sono eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio, mentre gli altri cinque componenti sono eletti dall'Assemblea.*

3. *I membri del Comitato di indirizzo e controllo durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato di indirizzo e controllo sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore oppure nel momento in cui scade il mandato dell'Amministrazione che li ha espressi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, mediante convocazione di apposita assemblea.*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di indirizzo e controllo, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE

1. Il Comitato di indirizzo e controllo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del collegio sindacale con cui si confronta ai sensi del comma 4 del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, la cui assenza (o violazione) è fonte di responsabilità per gli amministratori, sui seguenti atti

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

predisposti dal Consiglio di Amministrazione:

a) budget di esercizio, piani strategici, industriali, finanziari, economici e patrimoniali, programmi annuali e pluriennali delle attività di servizio e programmi annuali e pluriennali degli investimenti, in stretta coerenza con i principi di sana gestione;

b) piano del fabbisogno del personale, budget annuale di spesa per il personale e indirizzi di politica organizzativa;

c) proposte di acquisti, alienazioni e/o conferimenti di partecipazioni e/o beni immobili, oppure proposte di acquisti, alienazioni, conferimenti, affitti e/o scorpori di aziende o di rami di azienda;

d) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 200.000,00 euro salvo si tratti di:

1) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito;

2) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche etc.;

3) spese già ricomprese negli strumenti programmatici di cui alla precedente lettera "a" già autorizzati dal Comitato di indirizzo e controllo.

3. Il Comitato di indirizzo e controllo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e a

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

tal fine formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui reports gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dal Consiglio di Amministrazione.

3bis. Il Comitato di indirizzo e controllo formula:

- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;*

- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001 da parte del Consiglio di Amministrazione;*

- parere in ordine alla nomina e alla revoca del/i responsabile/i delle funzioni di internal auditing e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori.*

4. Il Comitato:

- si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;*

- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle società*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

partecipate.

5. Il Comitato di indirizzo e controllo, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

6. Il Comitato di indirizzo e controllo informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

7. Il Comitato di indirizzo e controllo è presieduto da un componente scelto dal comitato stesso fra i componenti eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio. In caso di sua assenza o impedimento, la seduta è presieduta da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Il Comitato delibera, nelle materie di propria competenza, con il voto favorevole di almeno 7 componenti e di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso con le maggioranze di cui al periodo precedente.

8. Il Comitato di indirizzo e controllo può chiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriore documentazione a supporto della propria attività e formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi il Presidente del

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

9. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato in via ordinaria da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di Amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni membro del Comitato;*
- b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione.*

ARTICOLO 15 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari secondo legge.

ARTICOLO 16 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;*
- b) Consiglio di Amministrazione;*
- c) Collegio Sindacale.*

2. La Società si dota, inoltre, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. adottato dalla società.

*TITOLO IV - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - PRESIDENZA -
COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
- ATTRIBUZIONI*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'assemblea è composta di tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE

1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio in cui opera la società, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, il giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica mediante PEC, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

fissato per l'assemblea. La società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni ed esibirle in assemblea, qualora ve ne fosse la necessità.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

5. L'assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare i soci sull'andamento della gestione in tale periodo e sul piano di attuazione del piano degli investimenti.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ultima istanza, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

1. *Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.*

2. *Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.*

3. *Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.*

ARTICOLO 21 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. *L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60 % del capitale sociale, salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 50 % del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

- ai sensi di legge, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- ai sensi di legge, la determinazione del compenso spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione;

- ai sensi di legge, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;

- ai sensi di legge, la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2400 C.C.;

- ai sensi di legge, la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;

- le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso spettante ai sensi del successivo art. 36;

- la nomina del Comitato di indirizzo e di controllo in

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

conformità all'articolo 13;

- approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;
- approvazione delle operazioni strategiche della società e di quelle comportanti la modifica del perimetro del gruppo;
- le deliberazioni inerenti e conseguenti a decisioni adottate dall'Ufficio d'Ambito competente sul territorio dove la Società opera che implicino operazioni societarie straordinarie, che non siano per legge attribuite alla competenza dell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società, ovvero la cessione di aziende o di rami di azienda, la cessione di quote e/o azioni;
- l'adozione del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo.

L'Assemblea straordinaria delibera ai sensi dell'art. 2365 c.c. sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO -

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due Sindaci supplenti, a scelta dell'assemblea, di cui almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, appartengono al genere meno rappresentato.

2. Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito.

3. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

4. I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ARTICOLO 24 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata all'assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 25 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale nel quale occorre indicare gli aspetti salienti relativi ai fatti oggetto di discussione, tra cui la presenza di eventuali sindaci dissenzianti con la deliberazione, che hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 26 - ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

2. *L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.*

3. *Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.*

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE - FUNZIONAMENTO - COMPENSO - DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI - PRESIDENTE- RAPPRESENTANZA - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. *Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno uno o due Vice Presidente.*

2. *Al genere meno rappresentato è riservato almeno il numero di componenti dell'organo previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013*

3. *I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione*

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla società;

5. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione quello risultante dai libri sociali.

6. In caso di cessazione di uno o più componenti, l'Assemblea provvede senza indugio a sostituirli.

7. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

8. E' considerata giusta causa di revoca degli amministratori il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Comitato di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 28 - FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

componente più anziano di età.

2. Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dal Consiglio di Amministrazione a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

3. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal Segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nei territori in cui opera la società, ogniqualevolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

5. Ferme restando diverse e imperative disposizioni della legge, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione è preventivamente trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comitato di indirizzo e controllo.

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

8. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio dei sindaci e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 29 - COMPENSO

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio spetta un compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 22.

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ARTICOLO 30 - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 31 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, fermo l'esercizio del controllo analogo di cui agli artt. 1, comma 2, e 14. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

In tal senso il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione degli approvati strumenti programmatici recupera i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli sui principali atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile. In tale ipotesi, l'organo amministrativo dovrà definire con precisione i limiti della delega, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega; i delegati hanno l'obbligo di riferire ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale. La

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento dei compensi complessivi del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di legge, è tuttavia ammessa una differente attribuzione di compensi tra i membri in relazione alle deleghe attribuite.

2. Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

- la nomina, la revoca del Direttore Generale di cui all'art. 34 dello Statuto;

- la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, sulla base delle linee guida adottate dal Comitato di indirizzo e controllo;

- l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001, in coerenza con gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottati dal Comitato di indirizzo e controllo;

- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Comitato di indirizzo e controllo del/i responsabile/i delle funzioni di internal auditing e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori;

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

- l'approvazione e la modifica di Regolamenti Interni.

3. Non sono altresì delegabili la definizione dei piani di programma annuali e pluriennali, dei budget di esercizio, della politica generale degli investimenti e delle tariffe, delle convenzioni e degli accordi con gli enti pubblici soci attinenti i servizi affidati, l'acquisto e il trasferimento di partecipazioni, di obbligazioni, di titoli in genere, di aziende o rami aziendali, di beni immobili e diritti immobiliari, l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi.

. Il Consiglio di Amministrazione riferisce con apposita relazione trimestrale al Comitato di indirizzo e controllo sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue eventuali controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dal Comitato, rendendo tempestiva e analitica motivazione in ordine a tali scostamenti.

ARTICOLO 32 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

a) ha la rappresentanza legale della società, come meglio precisato nell'articolo 33;

b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;

c) intrattiene i rapporti con i soci della società;

d) compie tutti gli atti dei quali ha facoltà in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 33 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

4. In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vice Presidente.

ARTICOLO 34 - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, ad altri tra i suoi componenti, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare anche procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

TITOLO VII - DIREZIONE - REVISORE LEGALE

ARTICOLO 35 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso del Direttore Generale quale retribuzione annua lorda omnicomprensiva, che non può superare quella massima del personale con qualifica dirigenziale dipendente dell'Ente che affida il servizio.

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

ARTICOLO 36 - REVISIONE LEGALE

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII - BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ARTICOLO 37 - BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni quando particolari o speciali esigenze lo richiedano.

ARTICOLO 38 - UTILI

1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

Statuto di "Padania Acque S.p.A.", mutuato da quello di "Padania Acque Gestione S.p.A."

b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;

c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

TITOLO IX - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 39 - SCIoglimento

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.